

## ELETTORI TEMPORANEAMENTE ALL'ESTERO

L'art. 4-bis, comma 2, della legge 459/01, modificato da ultimo dall'art. 6, comma 2, lett. A), della legge 3/11/2017, n. 165, prevede che l'opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all'estero pervenga direttamente al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro il 07 maggio 2025, in tempo utile per la comunicazione al Ministero dell'Interno.

L'opzione dovrà pervenire al Comune per posta ordinaria o per posta elettronica anche non certificata, e potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Indirizzo di posta elettronica non certificata cui indirizzare tali domande:

s.succi@comune.masitorello.fe.it

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento d'identità valido dell'elettore, deve contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 4 bis sopra citato, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Con riferimento al presupposto temporale della presenza dell'elettore all'estero per un periodo minimo di **almeno tre mesi** nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione, il Ministero dell'Interno ritiene che la relativa domanda debba ritenersi validamente prodotta ove si dichiari espressamente tale circostanza, ed anche se l'interessato non si trovi all'estero al momento della domanda stessa, purchè il periodo previsto e dichiarato di temporanea assenza comprenda la data stabilita per la votazione.

Al fine di permettere la necessaria diffusione, viene allegato alla presente l'allegato **modello di opzione**, che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purchè siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-bis.